Penale Sent. Sez. 3 Num. 38772 Anno 2026
Presidente: DI STASI ANTONELLA
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA
Data Udienza: 06/10/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sul ricorso proposto da
Bambagioni Daniele, nato a Marino il 23/01/1978
avverso l'ordinanza del 07/05/2026 del Tribunale di Grosseto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
letta la memoria presentata dal difensore dell'imputato, con cui si ribadisce quanto già dedotto, replicando alla requisitoria scritta.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 7 maggio 2026, il Tribunale di Grosseto ha parzialmente accolto l'istanza di riesame proposta dall'indagato avverso il provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal Gip del medesimo Tribunale

il 9 aprile 2026, avente ad oggetto il sequestro preventivo della somma di euro 39.075,00 – per i reati di cui agli artt. 81, comma secondo, cod. pen., 8, commi 1 e 2-*bis*, del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere egli emesso, in qualità di amministratore della Team Sicurezza s.r.l., a favore della Cerulli e Collantoni s.r.l., numerose fatture per fittizie prestazioni di consulenza per corsi di formazione mai effettuati – nei confronti dell'indagato e delle società di cui egli risulta amministratore e socio. Tale provvedimento era motivato in ragione della circostanza che l'indagato risultava già destinatario di misure cautelari reali nell'ambito di un'altra inchiesta e per l'assenza di significative disponibilità economiche in capo alla Team Sicurezza s.r.l.; per questo motivo si è proceduto a sequestrare: alla Prime Finance s.r.l., società estranea al reato di cui l'indagato risulta essere amministratore e socio, euro 9.264,80 e alla Prime Immobiliare s.r.l., società estranea al reato ma di cui l'indagato è amministratore, euro 7.714,38. Di quest'ultima somma è stata disposta la restituzione all'esito del riesame, in quanto la Prime Immobiliare s.r.l. aveva come socio unico una terza società (Novembre s.r.l.). Il provvedimento di sequestro è stato confermato nella parte restante.

2 . Avverso l'ordinanza, l'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano la violazione degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., 12-*bis* del d.lgs. n. 74 del 2000 e la violazione dell'art. 125, cod. proc. pen., nella parte in cui il provvedimento ritiene ravvisabile il *periculum in mora*, sul rilievo che l'indagato è sottoposto ad altri procedimenti penali e che la Guardia di Finanza, per completare il sequestro, ha dovuto attingere ad altre società riconducibili all'indagato stesso.

La difesa censura l'omessa motivazione riferita al motivo proposto nell'istanza di riesame, riguardante la parte dell'ordinanza del Gip che riteneva sussistere il *periculum in mora* per la circostanza che l'indagato era sottoposto a un procedimento penale a Vallo della Lucania, nell'ambito del quale era destinatario di misure cautelari reali. La censura riguardava il fatto che la sottoposizione a detto procedimento era affermata dalla Guardia di Finanza e non c'erano documenti in atti che consentissero di apprezzare il peso delle contestazioni e delle misure inflitte. Ad avviso del ricorrente, vi sarebbero errori su due decisive considerazioni: la supposta natura di cartiera della della Team sicurezza s.r.l., nonostante questa abbia 31 dipendenti; la ritenuta sussistenza del *periculum in mora* basata sul fatto che il capitale sociale sarebbe insufficiente, senza considerare che questo costituirebbe solo un elemento del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

patrimonio della società.

La risposta del Tribunale del riesame, secondo la difesa, è incompleta, laddove si limita a ritenere la sussistenza del *periculum* in ragione della pendenza di procedimenti penali a carico dell'indagato – ritenuti di per sé sufficienti a rendere evidente il rischio di dispersione del patrimonio – e considera il solo capitale sociale, non tutto il patrimonio della società, per riscontrare pretese difficoltà economiche e procedere al sequestro attingendo ad altre società riconducibili all'indagato.

2.2. Con un secondo motivo di doglianza, si censura la violazione dell'art. 12-*bis* del d.lgs. n. 74 del 2000, nella parte in cui si ritiene che il denaro intestato alla Prime Finance s.r.l. – estranea al reato – ed oggetto di sequestro, sia nella disponibilità dell'imputato solo perché socio unico ed amministratore della stessa.

La difesa lamenta che nell'istanza di riesame si contestava l'esecuzione del sequestro preventivo, posto che lo stesso riguardava anche i saldi attivi intestati a due società estranee al reato – Prime Finance s.r.l. (euro 9.264,80) e Prime Immobiliare s.r.l. (euro 7.714,38) – e che il denaro non potesse dirsi nella disponibilità dell'imputato solo per il fatto che egli era amministratore di entrambe. A tal proposito l'ordinanza del Tribunale accoglieva solo parzialmente il motivo e non disponeva il dissequestro del denaro della Prime Finance s.r.l., dando rilevanza al fatto che Bambagioni risultava socio unico, e per questo in grado di disporre dei conti della società in piena autonomia. Secondo la difesa, tale circostanza non consentirebbe di affermare che egli sia *dominus* di quel denaro – come invece il provvedimento impugnato prospetterebbe, accogliendo un concetto di disponibilità non corrispondente a quello previsto dall'art. 12-*bis* del d.lgs. n. 74 del 2000, che consente di poter sequestro per equivalente tutti i beni che, pur non formalmente appartenenti al destinatario del provvedimento, sono comunque nella sua titolarità e disponibilità – perché non ne può disporre senza alcun controllo o possibilità di azioni di responsabilità. A supporto di tale opinione, la difesa cita Cass. pen, Sez. 3, n. 46252 del 18/10/2022, in tema di delega, nella parte in cui si ritiene necessario accertare la presenza di elementi che possano fondare il giudizio di ragionevole probabilità circa la disponibilità delle somme da parte del delegato per finalità estranee alla gestione della società.

3. In data 28 luglio 2026 il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, risolvendosi in una lamentela circa la motivazione del provvedimento impugnato, ritenuta affetta da vizi, e non circa la sua mancanza o apparenza.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

4. In data 25 settembre 2026, la difesa ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Pubblico Ministero, ribadendo quanto già dedotto con i motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il ricorso è inammissibile.

In tema di misure cautelari reali, per principio consolidato di questa Corte, il ricorso contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli *errores in iudicando* o *in procedendo*, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (*ex plurimis*, Sez. U, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608; Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Rv. 269656).

5.1. Il primo motivo di doglianza, relativo all'insussistenza del *periculum in mora* e alla omessa motivazione, è inammissibile.

Trova applicazione il principio appena menzionato circa i limiti del sindacato di legittimità, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato che, nel caso di specie, è esistente e completa: a pag. 3 dell'ordinanza, il Tribunale spiega adeguatamente come la difesa non abbia messo in luce alcuna criticità significativa rispetto ai profili valorizzati per ritenere fondata la sussistenza del *periculum in mora*, perché non possono essere considerati elementi adeguati a tal fine né la mancata acquisizione dei provvedimenti applicativi di misure cautelari reali a carico dell'indagato, dal momento che vi è un procedimento penale contro di lui che fa ritenere sussistente, almeno in via indiziaria, il rischio di dispersione del suo patrimonio, né un più stringente controllo sulle disponibilità economiche della Team Sicurezza s.r.l. Del resto, tale conclusione trova conferma nel fatto che non è stato possibile sequestrare somme significative sul conto dell'indagato, dovendosi attingere ad altra società a lui riconducibile.

5.2. Il secondo motivo di doglianza, relativo all'assenza di disponibilità del denaro della Prime Finance s.r.l. da parte dell'indagato, nonostante egli sia socio unico e amministratore della stessa, è inammissibile.

Emerge dalla motivazione dell'ordinanza che il Tribunale ha correttamente considerato il principio espresso da Sez. 3, n. 46252 del 18/10/2022, Rv. 283824

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

– richiamata dalla difesa – in ragione del fatto che l'indagato è, oltre che legale rappresentante, anche socio unico della società; circostanza sufficiente per fondare il sequestro preventivo, visto che consente di ravvisare in lui la disponibilità del denaro, non essendovi una sostanziale autonomia della società rispetto alla sua persona, né altri soggetti che vi partecipino o che siano coinvolti nella gestione (pag. 3 ordinanza).

6. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 06/10/2026.

Il Consigliere estensore Il Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale